

osservazione così umile e pedestre; nulladimeno sorgo a parlare, perchè in materia di legislazione e soprattutto nelle formule della legge bisogna sempre rendersi ragione del perchè se ne usi una piuttosto che un'altra.

Secondo la prima proposta del Ministero e quella della Commissione, l'articolo 2 cominciava con queste parole: « Agli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale sono sostituiti i seguenti, ecc., » formula consueta che fu sempre adottata in simili circostanze. Ora, io desidererei di essere informato delle ragioni che hanno condotto il signor ministro ad introdurre una variazione. Questa mutazione, a mio avviso, non ha nessuna portata, nè potrebbe ricevere veruna spiegazione. Si dice sostanzialmente la stessa cosa; imperocchè invece della semplice sostituzione, la quale è formula che porta con sè la necessità dell'abrogazione dell'antica disposizione, si vuole che si dica: « Sono abrogati gli articoli tali e tali, e ad essi sono sostituiti i seguenti. »

Come vede la Camera, è questa un'osservazione molto umile. Però, siccome in materia di legislazione, ed ogni qualvolta venga a ricercarsi la volontà del legislatore, si fanno delle induzioni e delle congetture sul motivo per cui siasi voluto adottare una dizione anzichè un'altra, io credo che il signor ministro sarà abbastanza cortese per volermi dare una spiegazione, la quale servirà, non tanto a me, come a coloro che dovranno applicare questa legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi riservo di rispondere all'onorevole Bortolucci quando scenderemo alla discussione dell'articolo 268; per ora dirò brevi parole sopra l'obbiezione dell'onorevole Ferraris.

L'onorevole Ferraris domanda perchè si è sostituita alla prima formola dell'articolo 1 l'aggiunta *sono abrogati*. Io convengo perfettamente con lui nel ritenere che la prima formola conteneva quel medesimo concetto che si vuole esprimere colla proposta aggiunta, perciocchè la dichiarazione: *agli articoli 268, 269 e 270 del Codice sono sostituiti i seguenti*, significa appunto che i primi restano senza alcun valore, e che ad essi vengono sostituite le disposizioni novelle.

Ciò non pertanto, siccome qualcuno disse che in questa formola non si conteneva un'abrogazione espressa degli articoli medesimi, e siccome qualche disposizione di quegli articoli si sarebbe potuto, se vuolsi anche per erronea interpretazione, credere ancora sussistente, così si è creduto, per maggiore chiarezza e precisione di linguaggio, adoperare questa formola, la quale dall'un lato dichiara l'abrogazione degli articoli precedenti, e dall'altro contiene la surrogazione delle nuove disposizioni.

Del rimanente questa formola non è nuova. Nel Codice francese, che si è andato con delle leggi speciali di mano in mano accomodando, la formola che si adopera, è sempre questa: *sont abrogées... et sont substituées*. Ecco la ragione per la quale si è adoperata questa locuzione, la quale, io lo ripeto ancora una volta,

non contiene nè più nè meno di quello che era compreso nella prima formola dell'articolo.

Essendo del resto tutti concordi nel concetto, non credo che valga il pregio di fare una questione sulle parole onde l'articolo medesimo è compilato.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Crispi; ma forse è meglio di risolvere prima questa questione.

Voci. Sì! sì!

FERRARIS. Se mi permette l'onorevole signor ministro, gli farò quest'altra osservazione.

Se colla formola che egli attualmente propone verrebbe tolto il dubbio per gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, allora noi facciamo nascere il dubbio per quelle altre leggi in cui si è adottato la formola, colla quale puramente e semplicemente si dice: sono abrogati gli articoli, ecc.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma non ne abbiamo altre.

FERRARIS. Se in Francia si è adottata un'altra formola, io non discuterò se essa sia più chiara, più efficace; ma fatto è che da noi in moltissime altre leggi si è adottata un'altra formola.

Del resto io non voglio insistere su questo argomento. Ho già dichiarato che la è questa una osservazione umile e pedestre; ma sarà per lo meno inteso che l'aver adottata un'altra formola in tutti gli altri casi, non importa neppure quel dubbio, ad antivenire il quale si sarebbe introdotta la nuova variazione.

CRISPI. L'onorevole Bortolucci pare che non siasi accorto del beneficio che viene al clero cattolico da questa legge. Ed io dico ciò, non perchè sia favorevole alla legge stessa nel suo complesso, ma perchè da tutti altri mi sarei aspettata un'opposizione, meno che dall'onorevole Bortolucci, il quale rappresenta in questa Camera un partito che tutti conosciamo, ed il quale deve esser lieto della riforma. Per me questa legge dovrebbe essere diversamente redatta; e poichè il Parlamento viene ad una correzione del Codice penale in quella parte che riguarda i reati dei ministri dei culti, esso dovrebbe anche rifare tutta la materia dei reati di religione.

Se l'onorevole Bortolucci ponesse mente all'articolo 268 che il ministro guardasigilli vuole abrogato, troverebbe nel medesimo che la pena del carcere non è mai minore di tre anni. Ora il nuovo articolo che viene a sostituirlo comincia dal migliorare la definizione del reato, e poscia viene a ridurre la pena in guisa che il massimo della stessa è appena di sei mesi.

Adunque non è di questo che bisogna lagnarci; quello di cui dobbiamo lagnarci si è che la riforma è incompleta, e che molte lacune ancora restano nella legislazione penale dopo la votazione della celebre legge sulle garanzie pontificie.

Tre lacune, o signori, io trovo nella nostra legislazione penale e desidero che vengano presto colmate.